

## La comunicazione telematica dei corrispettivi imposta dal D.L. 223/2006 riguarda anche le imprese che non esercitano il commercio al minuto?

di **Giovanni Mocci**

Publicato il 13 dicembre 2006

L'effettiva portata della Manovra estiva ha aspetti ancora da approfondire, come è il caso della disposizione, valevole dal 2008 (stante il disposto della legge Finanziaria 2007), concernente la comunicazione telematica dei corrispettivi.

Infatti - in assenza di specifici chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate - il nuovo adempimento può ritenersi applicabile anche alle imprese non esercenti l'attività di vendita al minuto che probabilmente, nell'intento del Legislatore, dovevano rimanere estranee all'applicazione del cennato provvedimento.

Come noto, in base al disposto dell'art.37, commi 33-37, del DL 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, «i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ... trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 633 del 1972».

La disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2007 secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A questo proposito, va innanzitutto osservato che le disposizioni contenute nell'art.22 del DPR 622/72 concernono non solo i commercianti al minuto autorizzati all'esercizio dell'attività in locali aperti al pubblico [art. 22, punti 1) e 4), del DPR 633/72], ma anche altri contribuenti che - pur non esercitando attività volta ai consumatori finali - si avvalgono, per alcune specifiche operazioni e per ragioni di semplificazione amministrativa, della facoltà di annotare i compensi nel registro dei corrispettivi in luogo della loro certificazione tramite emissione della fattura ai sensi dell'art.21 del citato DPR 633/72.

Può, ad esempio, trattarsi

§ delle prestazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali (in base al disposto dell'art.22, punto 2) del DPR 633/72);

§ delle operazioni di credito e di finanziamento effettuate dalle società a favore dei propri dipendenti (in base al disposto dell'art.22, punto 6) del DPR 633/72);

§ delle operazioni effettuate da imprese per le quali sarebbe particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo della fatturazione e per le quali potrebbero insorgere difficoltà di ordine amministrativo connesse con il notevole numero di prestazioni uniformi (vale a dire della stessa tipologia e natura) e di importo unitario limitato. In tale evenienza i contribuenti, infatti, in base al disposto del comma 2 del citato art.22, possono essere abilitati alla tenuta del registro dei corrispettivi con apposito provvedimento del Ministro

delle finanze, limitatamente alle operazioni che rientrano in una certa tipologia (carattere dell' "uniformità"), che sono rese a favore di persone fisiche e che sono di importo unitario modesto e di frequenza non trascurabile.

Ora, è utile osservare che le disposizioni concernente la trasmissione telematica dei corrispettivi introdotte dal DL 223 riguardano indiscriminatamente «i soggetti di cui all'art.22» del DPR 633/72 e non solo quelli, individuati nel cennato art.22, che effettuano commercio al minuto, sicché è legittimo ritenere che siano interessati dal citato provvedimento i contribuenti che per un verso o per l'altro si avvalgono della citata disposizione, anche solo in via facoltativa come strumento alternativo all'obbligo di certificazione dei compensi tramite emissione di fattura.

E' di tutta evidenza che l'incombenza della comunicazione telematica dei corrispettivi si presenta alquanto problematica per i soggetti che - non esercitando il commercio al minuto - non sono tenuti all'utilizzo del registratore di cassa, che si ritiene essere lo strumento tecnico per la creazione del tracciato telematico da trasmettere all'Amministrazione finanziaria. In sostanza, la possibile mancanza di automatismi tecnici per la creazione del file telematico potrebbe comportare, da parte di taluni contribuenti, la rinuncia all'opzione per la tenuta del registro dei corrispettivi, scelta che invece era stata assunta nell'ottica della facilitazione e dello snellimento dei processi amministrativi.

Certamente, la carenza interpretativa sull'esatta portata dell'art.37 del DL 223/2006 potrebbe essere colmata dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate che avrebbe possibilità di circoscrivere l'obbligo dei corrispettivi telematici ai soli contribuenti esercenti il commercio al minuto.

Infatti, va osservato che il testo normativo impone che la comunicazione telematica rechi la distinzione dei corrispettivi «per punto di vendita». E' dunque possibile ritenere che la platea dei soggetti interessati dal nuovo adempimento telematico siano i soli dettaglianti che - appunto - esercitano in concreto l'attività di "vendita" al pubblico.

Sul punto è utile un tempestivo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate.

dicembre 2006

